



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA SALERNO

ORDINANZA N. 125/2016

PORTO DI SALERNO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARITIME SECURITY

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Salerno

- VISTO:** il capitolo XI-2 – Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima – della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 74 (come emendata);
- VISTO:** Il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code – edizione 2003, come emendato);
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTA:** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23.10.2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal D.lgs 06.11.2007, n.203;
- VISTO:** il D.M. 18.06.2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.95 del 04.04.2005 recante "Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";
- VISTO:** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20.06.2007;
- VISTE:** le risoluzioni e circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
- VISTA:** la raccolta delle Circolari emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA:** la legge 28.01.1994, n.84 e ss.mm. – Riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTA:** l'ordinanza n.09/2005 F.C. in data 13.07.2005 e ss.mm.ii – Disciplina della circolazione nell'ambito del porto di Salerno;
- VISTI:** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- CONSIDERATA** La necessità di dare una disciplina organica alle misure di maritime security nel porto di Salerno e mitigare i rischi di eventuali atti illeciti internazionali a danno delle navi, degli equipaggi, dei passeggeri e delle merci.

ORDINA

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini delle misure di maritime security applicabili nel porto di Salerno, valgono le seguenti definizioni, così come derivate dalla normativa in premessa citato.
 - a. Autorità Designata: il Capo del Compartimento Marittimo che ha il compito di fare osservare le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza e del Capitolo XI-2 della convenzione internazionale SOLAS relativamente alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali e dell'interfaccia nave/porto dal punto di vista dell'impianto portuale;
 - b. Porto di Salerno ai fini della Port Security – Dlgs 203/2007 l'area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, individuata con il Decreto n. 01/16 in data 15.01.2016 del Capo del Compartimento Marittimo di Salerno;
 - c. Agente di sicurezza del porto (PSO): punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale individuato con apposito decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Salerno;
 - d. Piano di sicurezza del porto (PSP): piano elaborato dalla Capitaneria di Porto di Salerno sulla base della valutazione di sicurezza elaborata dall'Autorità Portuale ed approvato dal Prefetto. Prende in debita considerazione le specificità delle diverse aree del porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004.
 - e. impianto portuale (port facility): luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi, i cui confini sono determinati dal Capo del Compartimento Marittimo di Salerno in qualità di Autorità Designata (All. A);
 - f. Piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP): piano elaborato per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza.
 - g. Agente di sicurezza dell'impianto portuale di sicurezza (PFSO): la persona designata dal terminalista come responsabile dell'elaborazione, l'attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli ufficiali di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza delle società come definite dalla Regola IX/1 della convenzione SOLAS 74;
 - h. Aree portuali comuni: le aree ricadenti all'interno del porto di Salerno, come definito, ma non ricadenti all'interno degli impianti portuali (port facility) di cui all'allegato A;
 - i. Ufficiale di sicurezza della nave (SSO): è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale.

- j. Livello di sicurezza: la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi (SEC LEV. 1-3);
- k. Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) l'agenzia specializzata dell'ONU con responsabilità nel settore della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento da navi;
- l. Convenzione SOLAS 74: Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita umana in Mare recepita nell'ordinamento italiano con Legge 23.05.1980 n.313;
- m. Codice ISPS: il Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli impianti Portuali adottato con la Risoluzione n.2 della Conferenza diplomatica dei Governi contraenti la convenzione Internazionale SOLAS 74 (Londra, 12.12.2002).

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il regime di maritime security di cui alla presente ordinanza si applica alle aree portuali comuni, così come sopra definite, ed alle port facilities presenti nel Porto di Salerno (Allegato A).
2. Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendano, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse.

Articolo 3 – Norme di accesso in porto ed agli impianti portuali

1. L'accesso in porto è consentito, attraverso i varchi portuali (allegato B), a coloro che sono in possesso di un valido titolo di accesso secondo le modalità previste nei piani di sicurezza ovvero in apposite ordinanze di disciplina della materia, nonché agli equipaggi ed ai passeggeri delle navi presenti in porto che siano in transito o destinati all'imbarco.
2. L'ingresso negli impianti portuali del porto è disciplinato secondo le disposizioni contenute nei piani di sicurezza delle singole port facility.

Articolo 4 – Controllo degli accessi

1. Tutti i soggetti che intendono, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse devono esibire, al momento del transito presso i varchi portuali ed al personale di security ivi preposto, il titolo di accesso di cui all'articolo precedente.
2. Gli stessi soggetti possono essere obbligati dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza in essere, ad ulteriori controlli sugli effetti personali al seguito, sui propri bagagli ovvero sui veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza del porto e nel rispetto delle attribuzioni di legge.
3. Le procedure di identificazione tramite apposito documento di identità ed i controlli sugli effetti personali al seguito, sui bagagli ovvero sui veicoli, compresi quelli commerciali, sono effettuati anche da parte del personale di security degli impianti portuali al momento della richiesta di accesso alle relative strutture secondo le modalità indicate nei rispettivi piani di security approvati secondo la normativa vigente.

4. Chi intende accedere alle aree portuali di Salerno accetta di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati comprendendone le finalità e l'importanza. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l'accesso in porto ovvero all'impianto portuale.
5. I passeggeri con autoveicolo al seguito accedono al porto, per dirigere direttamente all'imbarco, previa esibizione al personale ai varchi portuali di idoneo titolo di viaggio accompagnato da corrispondente documento di identità in corso di validità. Tali passeggeri e veicoli possono avere accesso alle aree portuali non prima di 12 ore dalla partenza prevista della nave.
6. I passeggeri delle navi da crociera in transito che escono dal porto per recarsi in escursione o a diporto, al rientro presentano, al personale di security di stanza sotto bordo della nave, il documento di imbarco rilasciato dalla nave, unitamente ad un documento di identità in corso di validità;
7. Gli equipaggi delle navi in porto, in caso di discesa a terra, al momento del rientro a bordo devono esibire, al personale di presidio ai varchi portuali, un documento di identità in corso di validità per il riscontro con la lista equipaggio della nave. E' fatto obbligo all'Agenzia raccomandataria della nave di rendere disponibile detta lista equipaggio all'Agente di sicurezza del porto e dell'impianto portuale 24 ore prima dell'arrivo della stessa per il successivo inoltro ai presidi di varco;
8. le procedure di identificazione non hanno luogo nei confronti del personale delle forze di Polizia, del Vigili del Fuoco, del servizio 118, della ASL e della Capitaneria di Porto.

Articolo 5 – Obblighi del personale con compiti di security.

1. L'agente di sicurezza del porto, gli agenti di sicurezza degli impianti portuali (PFSO) nonché tutto il personale con compiti di maritime security, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima vigente e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Designata in materia.
2. In particolare, sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (PSP) e degli impianti portuali (PFSP), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, al tipo fisico e strutturale/organizzativo, tese a prevenire gli accessi non autorizzati o in orario non consentito (si veda il precedente articolo 4 punto 5) di persone, veicoli, merci o cose.

Articolo 6 – Esercitazioni ed addestramenti.

1. Ogni impianto deve effettuare una volta all'anno ed in ogni caso ad intervalli non superiore a 18 mesi, addestramenti finalizzati a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni, conformemente a quanto disposto Dall'ISPS Code (B/18.6).
2. Deve inoltre condurre, con le cadenze previste nel piano di security di riferimento, almeno una esercitazione interna finalizzata a verificare il corretto svolgimento delle procedure e la funzionalità dei mezzi utilizzati, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B/18.5).

3. Tutti gli impianti portuali partecipano, come di volta in volta richiesto, alle esercitazioni complesse ed alle esercitazioni di security organizzate da questa Autorità designata in cooperazione con gli altri enti competenti.
4. Tutte le esercitazioni e le attività addestrative devono essere debitamente registrate e documentate.

Articolo 7 – Autovalutazione/audit

1. A norma del programma nazionale di sicurezza marittima, i PFSO devono svolgere, al termine di ogni anno, un'attività conoscitiva e propositiva finalizzata a rilevare eventuali carenze interpretative e/o applicative delle pianificazioni di sicurezza (PFSP) favorendone il necessario rimedio. Gli esiti della suddetta attività devono essere comunicati all'Autorità Designata per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Gli impianti portuali devono, inoltre, prevedere un programma interno di audit che contenga le azioni, pianificate e sistematiche, necessarie a fornire certezza che tutte le attività di sicurezza siano condotte nel rispetto dei relativi piani di sicurezza. La documentazione e gli esiti di detta attività devono essere custoditi dal PFSO per l'eventuale verifica da parte dell'Autorità Designata.

Articolo 8 – livelli di security

1. Il porto e gli impianti portuali soggetti al Cap. XI-2 della convenzione SOLAS ed all'ISPS Code, a meno che non sia diversamente determinato, operano al livello di sicurezza 1. In caso di comunicazione dell'innalzamento del livello di sicurezza da parte dell'Autorità Designata, essi si adeguano al nuovo livello con immediatezza, dandone tempestiva comunicazione. È dovere del PFSO implementare ogni misura preventiva addizionale ritenute necessaria, in base alle circostanze, per garantire la sicurezza, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello stabilito dall'Amministrazione. Sarà cura del PFSO comunicare all'Autorità Designata ogni iniziativa a riguardo.
2. Tutte le navi che scalano il porto di Salerno devono adeguare il proprio livello di security a quello dell'impianto portuale, qualora quest'ultimo sia superiore. A norma della Regola 4.5 del capitolo XI-2 della SOLAS, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informare l'Autorità designata prima di entrare nel porto o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/porto.

Articolo 9 - Dichiarazione di sicurezza (DOS)

1. La dichiarazione di sicurezza deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto e la nave se:
 - a. Impianto e nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
 - b. Uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza;
 - c. La nave non è soggetta alla regola 2 cap. XI/2 della Solas, (reg. 3.8 del regolamento CE 725/2004);

- d. L'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) rilevino la necessità, comunicandone i motivi all'Autorità Marittima.
2. La dichiarazione di sicurezza deve indicare tutte le informazioni ed i mezzi per assicurare che tutte le problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in vigore.
3. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) e l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della DOS per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.
4. Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la DOS sia stata firmata ed implementata.
5. Una nuova dichiarazione è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.
6. Copia della DOS deve essere trasmessa all'Autorità designata per opportuna conoscenza e le eventuali competenze.

Articolo 10 – altri obblighi per gli impianti portuali.

1. Gli impianti portuali registrano e comunicano all'Autorità designata qualsiasi atto o circostanza sospetta che minacciano la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto secondo le procedure contenute nei piani di sicurezza.
2. Il PFSO è tenuto ad aggiornare l'Autorità designata in merito ad ogni cambiamento nei confini, aree, strutture, attrezzature od organizzazione dell'impianto portuale, affinché sia valutata l'opportunità di procedere ad una revisione della valutazione di sicurezza.

Articolo 11 – obblighi per le navi dirette nel porto di Salerno.

1. Le navi dirette nel porto di Salerno, con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, ovvero, durante il viaggio, non appena il porto di Salerno sia individuato come porto di scalo, devono presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla regola 9.12 (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) del Cap. XI-2 della SOLAS 74 nonché l'articolo 6.1 (comunicazione di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno stato membro) del Regolamento (CE) n. 725/2004, attraverso la compilazione del format denominato SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM completo di lista equipaggio, lista passeggeri, lista eventuali clandestini presenti a bordo, lista delle merci pericolose, lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 3 del Dlgs 349/2013 del 03.04.2013 (allegato C). il Comando di bordo /agenzia marittima/company potrà inviare le informazioni di che trattasi mediante l'apposita funzione del sistema PMIS2.

In caso di avaria o indisponibilità del sistema PMIS 2, lo SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM dovrà essere presentato con altro mezzo (e-mail, fax, a mano, ecc.) sempre entro i termini predetti.

2. In particolari circostanze ed ai fini di sicurezza, l'Autorità designata può disporre lo spegnimento dell'apparato AIS alle navi dirette o che si trovino all'ormeggio nel porto di Salerno

Articolo 13 – disciplina sanzionatoria e disposizioni finali.

1. I contravventori alle norme in materia di sicurezza marittima contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, 3^a comma, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La sua diffusione sarà assicurata mediante:
 - a. Trasmissione alle Amministrazioni interessate;
 - b. Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - c. Ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Salerno all'indirizzo www.guardiacostiera.it/salerno, sezione ordinanze.

Salerno, 10 AGOSTO 2016

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Gaetano ANGORA

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000

ALLEGATO A

Le aree comprese all'interno del porto sono costituite: in parte da impianti portuali individuati quali port facility ai sensi dell'ISPS Code e dal Reg. (CE) 725/2004 e in parte da aree portuali c.d. comuni, alle quali si accede attraverso i varchi portuali.

PORTO DI SALERNO – ELENCO IMPIANTI PORTUALI (PORT FACILITY)

DENOMINAZIONE	IMO PF No.	TIPOLOGIA
AREA OMOGENEA A	ITSAL-0001	Passenger ships - Passenger ferries - Containers - Ro-ro - Bulk carrier - Other dangerous goods - General cargo
AREA OMOGENEA B	ITSAL-0002	Passenger ships - Passenger ferries - Containers - Ro-ro - Other dangerous goods - General cargo
AREA OMOGENEA C	ITSAL-0003	Passenger ships - Passenger ferries - Containers - Ro-ro - Bulk carrier - Other dangerous goods - General cargo
TERMINAL ORMEGGIO NAVI DA CROCIERA - STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO	ITSAL-0023	Passenger ships

PORTO DI SALERNO – AREE PORTUALI COMUNI

I confini dell'area portuale di Salerno, ai fini della maritime security, sono stati definiti con decreto n. 01/16 in data 15.01.2016 dal Capo del Compartimento Marittimo di Salerno.

ALLEGATO B

VARCHI COMUNI PORTUALI ED ORARI DI APERTURA NELL'ARCO DELLA SETTIMANA

VARCO	L	M	M	G	V	S	D	NOTA
TRAPEZIO	08:00 – 14:00					CHIUSO	CHIUSO	Su richiesta rimane aperto fino alle ore 19:00
PONENTE	H 24							
CENTRALE	SEMPRE CHIUSO							Varco di emergenza
GUAIMARIO	SEMPRE CHIUSO							Varco di emergenza (Aperto solo in occasione di approdi di navi da crociera dalle ore 10:00 alle ore 18:00)

ALLEGATO C

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.3 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)
**TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY
OF THE PORT OF ARRIVAL**

<i>Particulars of the ship and contact details</i>			
IMO number			Name of ship
Port of registry			Flag State
Type of ship			Call Sign
Gross Tonnage		Inmarsat call numbers (if available)	
Name of Company		Imo number of Company	
CSO name & 24 hour contact details			
Port of arrival		Port facility of arrival (if known)	
<i>Port and port facility information</i>			
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code)			
Primary purpose of call			
<i>Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1</i>			

Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)	YES	ISSC	NO - why not?	Issued by (name of Administration or RSO)	E Expiry date (dd/mm/yyyy)
---	------------	-------------	----------------------	---	---

Does the ship have an approved SSP on board?	YES	NO	Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2)	Security Level 1	Security Level 2	Security Level 3
--	------------	-----------	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)	
---	--

List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): (XI-2 / 9.2.1.3)
--

No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yy)	Port	Country	UNLOCODE (if available)	Port facility	Security Level
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. (XI-2/ 9.2.1.4)	YES	NO
--	------------	-----------

No. (as above)	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities:

Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5)	YES	NO
If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.		

No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yy yy)	Location or Longitude and Latitude	Ship-to-ship activity	Security measures applied in lieu
1					
2					
3					
4					
5					

6					
7					
8					
9					
10					
General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)					
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?			YES	NO	If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached
Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)			YES	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)	YES
<i>Other security related information</i>					
Is there any security-related matter you wish to report?		YES	Provide details:		NO
<i>Agent of ship at intended port of arrival</i>					
Name:.		Contact details (Tel. no.):			
<i>Identification of person providing the information</i>					
Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)		Name:		Signature:	
Date/Time/Place of completion of report					